

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 del T.U. di cui al D. Lgs.vo n. 151 del 26/03/2001 (L. 183 del 4.11.2010) dipendente a tempo indeterminato (.....) in servizio presso il DSS3 di Francavilla F.na. Atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale.

Distretto Socio Sanitario n.3 Francavilla Fontana

il Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 3 di Francavilla Fontana Dott. Gabriele Argentieri , sulla base dell'istruttoria curata dal Collaboratore Amministrativo Dott.ssa Elia Filomena, propone quanto appresso:

VISTA la domanda del 08/04/2025, acquisita al protocollo di questa al n.41484 DEL 16/04/2025 ,con la quale dipendente a tempo indeterminato (.....) in servizio presso il DSS3 di Francavilla F.na, ha chiesto un periodo di congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26/03/2001, per assistenza al parente disabile di mesi 6 , a decorrere dal 02/05/2025 al 31/10/2025;

VISTO l'art.42 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 26/03/2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità che al comma 5 testualmente dispone:

“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, in mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. “Omissis....”

5-ter Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 45.427,53 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2012, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità,

l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. I periodi di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'art.4, comma2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

ESAMINATO lo stato di servizio dipendente ed accertato che dalla data di assunzione ad oggi stess.. ha fruito di di giorni 41 di detto congedo retribuito :

Visto il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 4, legge 104/1992 del,con la quale è stato riconosciuto lo stato di handicap grave per nat..... Il

VISTA: la dichiarazione sostitutiva di certificazione concernenti lo stato di convivenza del richiedente con il soggetto disabile;

CONSIDERATO in ordine al trattamento economico-contributivo quanto segue:

a. Trattamento economico

durante il periodo di congedo, il richiedente ha il diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita nel mese di lavoro antecedente alla fruizione del congedo. In tale retribuzione devono essere conteggiati anche i ratei degli emolumenti non riferibili al solo mese considerato (e cioè quelli relativi alla 13^a mensilità, ad altre gratifiche, premi, indennità fisse, ecc.);

l'indennità non può superare comunque i seguenti importi complessivi per l'anno 2025, nota inps n.26 del 30/01/2025:

- importo annuo complessivo = € 57.038,00;

- importo massimale giornaliero = € 156,27x365 (57.038,00) 366 anno bisestile;

b. Trattamento previdenziale e pensionistico

l'INPDAP, con circolare 10 gennaio 2002, n 2, nel ribadire quanto già sostenuto nella circolare n. 49 del 27/11/2000 ha evidenziato che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza del lavoratore sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte ai dipendenti;

in tale ambito la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le previsioni dell'art. 8 della legge 23/04/1981, n. 155), ai fini previdenziali interviene solo nei casi in cui la retribuzione manchi del tutto o sia erogata in misura ridotta, per la parte differenziale. Conseguentemente, ai fini pensionistici, la retribuzione viene calcolata per intero e gli oneri conseguenti al riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi in cui la retribuzione è mancata o è stata erogata in misura ridotta, sono a carico dell'istituto previdenziale (art. 35, c. 4, D. Lgs.vo n. 151/2001).

Pertanto, poiché nel caso dei congedi di cui all'art. 42, comma 5, D. Lgs.vo n. 151/2001, i periodi di fruizione degli stessi sono retribuiti, questi rientrano nel regime di contribuzione ordinaria a sulla retribuzione (indennità) erogata e devono essere versati i relativi contributi previdenziali (INPDAP, Circ. 10/01/2002, n. 2 e Informativa 21/07/2003, n. 30).

I contributi da versare dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita.

I periodo di congedo straordinario, invece non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (INPDAP Informativa 21/07/2003, n. 30; Circ. 12/05/2004, n. 31).

CONSIDERATO altresì che:

- il congedo in parola non fa maturare le ferie, dovendosi applicare l'art. 34, comma 5, del D. Lgs.vo 151/2001, espressamente richiamato dall'art. 43 dello stesso D. Lgs.vo (circolare INPDAP n. 30 del 21/07/2003).
- nel caso in cui il congedo è fruito in modo frazionato, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, occorre l'effettiva ripresa del lavoro fra un periodo richiesto e l'altro, intendendo per tale anche il godimento di un periodo di ferie (INPS; Circolare 15/03/82001, n. 64; INPDAP, Circolare 12/05/2004, n. 31)
- l'articolo 4 della L. n. 53 del 2000, stabilisce che durante tale periodo *il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa*.

VISTO il CCNL 02.11.2022 (Area di Comparto);

RITENUTO conclusivamente, che sussistono le condizioni di diritto e di fatto per concedere il congedo retribuito al del soggetto disabile, ex comma 5, art. 42, T.U.151/2001.

DETERMINATO, ai fini del massimale, come di seguito il trattamento economico:

a) retribuzione dell'ultimo mese di lavoro precedente al congedo

(comprensiva di rateo di 13^a, indennità fisse, quote di produttività) = € 2.181,38

b) retribuzione dell'ultimo mese rapportata ad anno (€ 2.181,38x 12) = € 26.176,54

c) ammontare massimo (2025) dell'indennità economica = € 57.038,00

CONSIDERATO che la retribuzione dell'ultimo mese (€ 2.181,38, rapportata ad anno (€ 26.176,54) risulta inferiore all'ammontare massimo annuo dell'indennità economica (€57.038,00).

RITENUTO Di dover quindi corrispondere il normale trattamento mensile e ciò anche in relazione al trattamento previdenziale, per cui non opera alcuna contribuzione figurativa.

RICHIAMATA la deliberazione n.23 del 14.06.2007 del Garante per la protezione dei dati personali ad oggetto: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico".

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n.1406 del 20.05.2009 "approvazione delle linee guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore generale e delle determinazioni dei Dirigenti delegati".

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

- di accogliere la domanda del 08/04/2025, acquisita al protocollo di questa Asl al n.41484 del 16/04/2025, con la quale ... dipendente a tempo indeterminato (.....) in servizio presso il DSS3 di Francavilla F.na, ha chiesto un periodo di congedo retribuito di mesi 6, a decorrere dal 02/05/2025 al 31/10/2025 , ai sensi dell'art. 42 comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26/03/2001;
- di concedere a decorrere dal 02/05/2025 al 31/10/2025 , un periodo di congedo retribuito di mesi 6 ai sensi dell'art. 42 comma 5, del D. Lgs.vo n. 151 del 26/03/2001;
- di corrispondere per il predetto periodo, il normale trattamento economico mensile, in considerazione che come specificato in narrativa, risulta inferiore all'ammontare massimo dell'indennità economica;

- di valutare i periodi in questione utili ai soli fini del trattamento di pensione con versamento della contribuzione a carico dell'Ente e non per il TFR/IPS;
- di precisare che il congedo ha effetto sulle ferie, nel senso che durante tale periodo esse non maturano e che durante il congedo la dipendente non può svolgere attività lavorativa;
- di notificare il presente atto all'interessato e agli uffici stipendi.
- Di stabilire che:
 - a) la presente determinazione costituisce atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale;
 - b) viene fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di accesso ai sensi della legge n.241/1990 con le modalità stabilite dal regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1751/2000;
- di inviare altresì il presente atto all'interessato:

Il Funzionario Istruttore (Dott.ssa Filomena Elia)

Il Direttore del Distretto S.S.N.3 (Dott. Gabriele Argentieri)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.